



UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 08 DATA COMUNICATO 23/07/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

Comunicazioni Segreteria	241
Ammissione alla Categoria Superiore Campionato Prima Categoria – S.S. 2026/2027	241
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	242

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Ammissione alla Categoria Superiore Campionato Prima Categoria – S.S. 2026/2027

All'esito della chiusura del termine di iscrizione al Campionato di Prima Categoria ed in riferimento al Comunicato Ufficiale n. 02 del 01/07/2026, con il quale sono state pubblicate le graduatorie per l'ammissione alla categoria superiore per il completamento degli organici per la Stagione Sportiva 2026/2027, si riporta di seguito la Società ammessa:

Società	da:	a:
A.C.D. GRIFO CANNARA	Seconda Categoria	Prima Categoria

La Società ripescata dovrà formalizzare l'iscrizione attraverso la propria "Area Società" all'interno del portale LND. L'iscrizione dovrà pervenire entro:

Lunedì 27 Luglio 2026 – ore 19:00

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 16 Luglio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 33517/843pfi25-26-PM/ag del 26.06.2026

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Davide Cerquitelli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Fanello Calcio Orvieto;
- Sig. Michele Lupi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Fanello Calcio Orvieto;
- Sig. Andrea Caravaggi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Fanello Calcio Orvieto;
- Sig. Alessandro Petacchiola, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Fanello Calcio Orvieto;

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento sopra indicato per la violazione da parte di tutti i deferiti dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92 delle N.O.I.F.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Signori Davide Cerquitelli, Michele Lupi, Andrea Caravaggi, ed Alessandro Petacchiola per i fatti come descritti nel deferimento stesso.

All'udienza di trattazione del 16/07/2026 erano presenti: l'Avv. Edoardo d'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, l'Avv. Dino Parroni per il deferito Alessandro Petacchiola nonché il deferito personalmente; l'Avv. Giulia Chiesa (tramite collegamento da remoto) per il deferito Andrea Caravaggi, non sono presenti i deferiti Davide Cerquitelli, Michele Lupi e Andrea Caravaggi. Il rappresentante della Procura Federale, ultimata la discussione, chiede l'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per ogni deferito da scontare in gare ufficiali. Le difese dei deferiti, ultimata la discussione, chiedono il proscioglimento dei rispettivi assistiti. L'Avv. Chiesa chiede preliminarmente il rinvio dell'odierna seduta, riferendo che il proprio assistito non ha ricevuto la relativa convocazione.

A conclusione dell'udienza il Tribunale ha pronunciato la seguente decisione:

"Dichiara la responsabilità dei deferiti Davide Cerquitelli, Michele Lupi, ed Andrea Caravaggi per gli addebiti rispettivamente ascritti e per l'effetto dispone applicarsi, nei confronti di ciascuno, la sanzione della squalifica di quattro giornate da scontarsi in gare ufficiali. Proscioglie Alessandro Petacchiola dall'addebito contestato con il deferimento in epigrafe

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 16 luglio 2026

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e udite le parti presenti alla seduta, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

Preliminarmente deve evidenziare che la richiesta di rinvio della seduta formulata dall'Avv. Chiesa, poiché il suo Assistito non ha ricevuto la convocazione, deve essere rigettata in quanto, come risulta in

atti, la A.S.D. Fanello ha regolarmente ricevuto la predetta convocazione per la seduta disciplinare del 16 luglio 2026. Come noto l'art. 53 del C.G.S. prevede varie forme, tra loro alternative, di notifica alla parti e, tra queste, vi è espressamente indicata la notifica alla pec indicata dalla società al Comitato Regionale, come è avvenuto nella vicenda da scrutinare. Conseguentemente eventuali doglianze il deferito potrà rivolgerle alla società.

Rilevato quanto sopra, nel merito del giudizio il Tribunale ritiene che sia provata la responsabilità dei deferiti Davide Cerquitelli, Michele Lupi ed Andrea Caravaggi per gli addebiti rispettivamente ascritti. Deve invece essere prosciolto Alessandro Petacchiola dall'addebito contestato nell'atto di deferimento.

In particolare risulta provata la condotta dei deferiti Cerquitelli, Lupi e Caravaggi, consistita, per tutti e tre, nel rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell'ambito della società A.S.D. Fanello militante nel girone B del campionato di promozione, non partecipando alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare per le quali erano stati regolarmente convocati (sedute e gare come rispettivamente indicate nell'atto di deferimento per ciascuno dei deferiti a cui si rimanda), e ciò al fine di ottenere lo svincolo poi effettivamente da loro conseguito in data 28.1.2026, per poi migrare in altra società. Situazione diversa invece si riscontra nella condotta di Alessandro Petacchiola. Infatti come risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo, Alessandro Petacchiola, aveva giustificato alla società, per il tramite della messaggistica WhatsApp, l'assenza all'allenamento del 23 gennaio 2026, poiché impegnato in una riunione di lavoro. Analoga giustificazione è stata fornita per la sua impossibilità a partecipare alla partita del 25 gennaio 2026 del campionato di promozione contro il Campitello, mediante consegna alla Procura Federale del certificato rilasciato dall'USL Umbria 2 attestante la gravidanza a rischio della compagna, diagnosticata il giorno precedente. A ciò si aggiunga che, come risulta in atti, Alessandro Petacchiola, pur avendo ottenuto lo svincolo, non è migrato in nessuna altra società sportiva, in quanto non è stato più tesserato della FIGC e non ha militato in nessun'altra società calcistica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità dei deferiti Davide Cerquitelli, Michele Lupi, ed Andrea Caravaggi per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92 delle N.O.I.F., in riferimento agli addebiti rispettivamente ascritti e, per l'effetto, dispone applicarsi nei confronti di ciascuno, la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

Proscioglie il deferito Alessandro Petacchiola dall'incolpazione ascritta.

Così deciso in Perugia il 16.7.2026 (data della riserva) e il 23.7.2026 (data del deposito).

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 23 LUGLIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace